

**SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRI LEONE E L'ASSOCIAZIONE ANSPI JASNA GORA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEL BENE PUBBLICO "PARCO URBANO PEPPINO GRASSO" SITO FRAZ. ROCCA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_, nella sede municipale;

**TRA**

Il Comune di Capri Leone, che per brevità, sarà di seguito denominato "Comune", Via S. Antonio, 1 Fraz. Rocca, per il quale interviene l'ing. A.F. Pidalà, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica,

**E**

Vicario Carmelo Gaetano nato a Galati Mamertino (ME) il 29/08/1951, e residente a Capo d'Orlando in Via Duilio n. 1 C.A.P.98071, C.F. VCRCLM51M29D861E. in qualità di legale rappresentante dell'associazione ANSPI JASNA GORA sita in Capri Leone (ME), via Santa Cecilia snc, C.F./P.IVA 01836510832;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

Il Comune concede temporaneamente alla ass. ANSPI JASNA GORA, Rocca di Capri Leone, P.I. 01836510832, nella persona del suo legale rappresentante, il Parco Urbano Peppino Grasso, sito in fraz. Rocca, per le finalità di cui al Decreto n. 33/2020 del 22 Gennaio 2020 Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato finanziato il progetto dal titolo: "Giovani al...Verde"

**Art. 2**

**Scopo della convenzione**

1. Il Comune concede temporaneamente il Parco al fine di consentire al Concessionario il perseguimento di finalità, ricreative e sociali, delle quali riconosce la rilevanza.
2. Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico del parco urbano secondo quanto identificato ed illustrato nel progetto presentato e finanziato di cui al Decreto n. 33/2020 del 22 Gennaio 2020 Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'associazione dovrà presentare prima dell'inizio delle attività.

**Art. 3**

**Durata**

1. La concessione temporanea ha la durata di **anni 2 (due)**, decorrenti dalla data del \_\_\_\_\_, salvo ulteriori proroghe di progetto da parte dell'Ente finanziatore. Decorso il termine previsto, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
2. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione in concessione dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

**Art. 4**

**Stato di consistenza dell'parco urbano**

1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza del parco urbano e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Concessionario prende in consegna l'area del parco. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

**Art. 5**  
**Canone**

Non è previsto, vista la finalità sociale del progetto, canone concessorio -

**Art. 6**  
**Modalità di utilizzo del parco urbano**

1. Il Concessionario:

- a. non può usare il parco se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;
- b. deve utilizzare e far utilizzare il parco urbano con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, sì da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- c. deve segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- d. deve consentire al Comune, alle scuole elementari e medie, ai soggetti o.n.l.u.s., che promuovono sport, attività, manifestazioni per gli anziani, per gli svantaggiati, per ragazzi disagiati l'uso del parco;
- e. deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, alla sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e simili, ove prescritti;
- f. deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere;
- g. deve provvedere, qualora si avvalga di lavoratori dipendenti, a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- h. non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie all'interno del parco senza il consenso scritto del Comune.
- i. si impegna a non utilizzare la struttura ove inagibile per condizioni metereologiche avverse, senza nulla pretendere dal Comune concedente.

**Art. 7**  
**Divieto di sub - concessione**

1. Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, il parco urbano e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

**Art. 8**  
**Oneri a carico del concessionario**

1. Il Concessionario deve provvedere:

- a. alle spese necessarie per tutte le attività previsto nel progetto finanziato;

c. alla custodia del parco urbano, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;

d. alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

e. a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'attività da espletare;

g. alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;

h. a lasciare nella piena proprietà del comune, alla scadenza della presente convenzione, ogni investimento effettuato dalla società per il funzionamento del parco urbano ( attrezzature sportive, impianti di illuminazione, pavimentazione, parquet, realizzazione di strutture ed opere, ecc. )

## **Art. 9**

### **Manutenzione ordinaria**

1. Il Concessionario dovrà curare la manutenzione ordinaria del parco urbano secondo quanto identificato ed illustrato nel progetto presentato e finanziato di cui al Decreto n. 33/2020 del 22 Gennaio 2020 Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il Comune resta, comunque, esonerato da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

## **Art. 10**

### **Oneri a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

## **Art. 11**

### **Rendicontazione**

1. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione del parco urbano, il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno:

a. una relazione sulla situazione attuale del parco urbano;

b. una relazione sulla gestione del parco urbano con il programma dell'attività per il periodo successivo.

## **Art. 12**

### **Controlli**

1. Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione del parco urbano, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto.

2. Nell'esercizio di detti controlli il Comune si avvale dell'apporto di proprio personale.

## **Art. 13**

### **Responsabilità**

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione.
2. L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

## **Art. 14**

### **Garanzie Assicurative**

1. Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile, che tuteli il Comune per danni prodottisi nei confronti degli operatori, delle persone che accedono, a qualsiasi titolo, nel parco urbano, nonché nei confronti di cose di terzi con un massimale minimo di € 5.000.000,00 ( eurocinquemilioni/00).
2. Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura di proprietà comunale, oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi, con i seguenti massimali minimi:  
Danni alle strutture presenti €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);  
Furto e Incendio €. 100.000,00 (euro centomila/00).
3. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della presente convenzione o entro 15 gg. dalla data di esecutività della presente ai sensi dell'art. 3, pena la revoca della stessa.

## **Art. 15**

### **Revoca della concessione**

1. La concessione potrà essere revocata e la presente convenzione risolta, prima della scadenza convenuta, senza alcun diritto di indennizzo, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o nella convenzione medesima e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso del parco urbano concesso.
2. La concessione potrà essere, altresì, revocata e la presente convenzione risolta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità del parco urbano per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, senza che nulla il Concessionario abbia a pretendere.

## **Art. 16**

### **Recesso del Concessionario**

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione, dando un preavviso di almeno tre mesi all'Amministrazione Comunale.

## **Art. 17**

### **Subentro nella concessione**

1. Non è previsto il subentro di altre associazioni o enti

## **Art. 18**

### **Spese**

1. Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla concessione sono a carico del Concessionario.

**Art. 19**

**Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative applicabili in materia.

**Art. 20**

**Foro competente**

1. Per ogni controversia relativa al rapporto concessorio in oggetto è competente l'Autorità Giudiziaria.

2. E, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

**LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.**

**IL CONCESSIONARIO**

**(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)** \_\_\_\_\_

**IL COMUNE CONCEDENTE**

**(IL RESPONSABILE AREA TECNICA)** \_\_\_\_\_